

## CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 27 ottobre 2005, n. 5985

### **Conferma T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, 10 gennaio 2005, n. 1**

*La ratio della norma di cui agli artt. 28, quarto comma, e 32, quarto comma, del t.u. 570/1960 è quella di assicurare la piena consapevolezza dei sottoscrittori in ordine alla lista e ai candidati cui si riferisce l'atto di presentazione sottoscritto, cosicché la sua violazione determina l'illegittimità della sua eventuale ammissione, non assumendo rilevanza nemmeno le dichiarazioni formalizzate dai sottoscrittori e dal pubblico ufficiale autenticatore che danno conto della piena ed esclusiva riferibilità di quelle firme a quella determinata lista.*

*Il termine di cui all'art. 67 del t.u. 570/1960, relativo alla convocazione dell'Adunanza dei Presidenti, ha natura meramente acceleratoria e lo stesso svolgimento delle operazioni nella giornata antecedente il martedì costituisce elemento di maggiore trasparenza e non di violazione delle operazioni elettorali.*

*Omissis.*

4) – Dette censure sono prive di consistenza.

Nella specie, le sottoscrizioni dei presentatori della lista di cui si tratta sono state apposte su di un foglio privo del contrassegno di lista e dell'indicazione del nome e cognome dei candidati e relativi dati anagrafici.

Tale foglio non era neppure materialmente collegato (mediante spillatura) al foglio recante gli elementi essenziali ora detti ed in calce al quale era stata apposta l'attestazione di autenticità delle firme; né erano stati apposti – a tutto voler concedere – appositi timbri a congiunzione dei due fogli.

Ciò appare difforme dal disposto di cui all'art. 28, quarto comma, del T.U. n. 570 del 16 maggio 1960 (relativo alle elezioni nei Comuni fino a 10.000 abitanti; analoga disposizione vale anche per quelli eccedenti i 10.000 abitanti, giusta art. 32 dello stesso T.U.), secondo cui "i sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53" (periodo così sostituito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 27); norme volte ad assicurare, in funzione della piena trasparenza e linearità che devono caratterizzare le operazioni elettorali, che le sottoscrizioni stesse siano state apposte su moduli atti a consentire non solo la conoscenza della lista che si va a presentare, ma anche di avere piena e indubitabile consapevolezza circa l'esatta identità dei candidati nella stessa inclusi.

Nel caso in esame, invece, le predette modalità di presentazione della lista in questione non consentono alcuna certezza in merito alla consapevolezza che i sottoscrittori, all'atto della sottoscrizione stessa, fossero nella effettiva e piena conoscenza dei nominativi di tutti i candidati e del simbolo di lista che avrebbero sottoscritto; come più volte affermato dalla Sezione, invero, la *ratio* della norma è quella di assicurare la piena consapevolezza dei sottoscrittori in ordine alla lista ed ai candidati cui si riferisce l'atto di presentazione sottoscritto, sicché la sua violazione determina l'illegittimità della eventuale ammissione della lista (cfr., tra le altre, 4 marzo 2005, n. 856; 28 gennaio 2005, n. 187; 22 febbraio 2002, n. 1087; 10 marzo 1999, n. 535; 17 maggio 1996, n. 575; 28 gennaio 1996, nn. 111 e 112).

Né possono assumere utile rilevanza, in contrario, le dichiarazioni formalizzate dagli interessati e dal pubblico ufficiale che ha autenticato le firme e depositate innanzi al TAR, che avrebbero dato conto della piena ed esclusiva riferibilità di quelle 85 firme a quella determinata lista; a tanto osta non soltanto la considerazione della tardività di dichiarazioni siffatte (rese solo innanzi al giudice amministrativo ed in un contesto di assoluta estraneità rispetto al procedimento elettorale), ma anche la loro inammissibilità, non potendo il giudice amministrativo sindacare la legittimità del procedimento elettorale sulla base di dichiarazioni postume rese dalle parti interessate (cfr. le citate decisioni della sezione nn. 856/2005, 187/2005 e 1087/2002).

Si aggiunga che il pubblico ufficiale poteva asseverare l'autenticità delle firme, ma non certo attestare quale fosse l'effettiva consapevolezza dei sottoscrittori in merito alla identità dei candidati ed alla conoscenza certa dello stesso simbolo di lista; in base all' art. 2700 Cod. civ., l'atto pubblico fa sì piena prova della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l' ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che costui attestò avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma non fa fede anche delle valutazioni compiute dal P.U. (cfr., tra le altre, la decisione della Sezione 18 novembre 2003, n. 7320); e, per ciò che attiene alla presente

fattispecie, il p.u. non poteva operare apprezzamenti di carattere psicologico volti ad appurare quale fosse l'effettivo grado di conoscenza della lista e relativi candidati da parte di ciascuno dei numerosi firmatari.

E, del resto, il funzionario incaricato ha proceduto all'autenticazione delle firme, ma, nel corso del procedimento, non ha reso alcuna dichiarazione in grado, in qualche misura, di attestare quale fosse l'effettiva conoscenza, da parte dei firmatari stessi, degli essenziali elementi cognitivi di cui si discute; il funzionario, infatti, ha proceduto all'autenticazione delle firme, ma non ha precisato affatto (al contrario di quanto asserito dai deducenti) che 85 elettori abbiano "apposto le loro firme per sostenere la lista ..."; una dichiarazione siffatta non è, infatti, presente nel modulo a firma del funzionario comunale incaricato.

5) - Assumono gli appellanti che, ove dovesse aderirsi alla formalistica interpretazione qui contestata, dovrebbe ritenersi costituzionalmente illegittima la disciplina normativa regolante la materia, in quanto incidente sui diritti costituzionalmente garantiti dagli artt. 48 e sgg. della Costituzione.

Tale eccezione di illegittimità costituzionale è manifestamente infondata in quanto la disciplina di cui si discute mira ad evitare - in un legittimo esercizio della discrezionalità legislativa - ogni possibile incertezza circa l'effettiva consapevolezza dei sottoscrittori in merito alla lista sottoscritta ed al nominativo dei candidati in essa inseriti; e tanto vale proprio a garantire la libertà del voto, che non può poggiare su presupposti fattuali incerti ed inidonei a dare certezza in merito alla effettiva conoscenza dei ripetuti requisiti essenziali.

6) - Gli stessi appellanti contestano, infine, anche il capo di sentenza con il quale il TAR ha rigettato l'impugnativa proposta nei confronti del provvedimento di proclamazione degli eletti, che sarebbe avvenuta in violazione del termine, da ritenersi inderogabile, di cui all'art. 67 del DPR n. 570/1960 (secondo cui "il presidente dell'Ufficio della prima sezione, quando il Comune ha più sezioni, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi alle ore otto del mercoledì, riunisce i presidenti delle altre sezioni ...").

La censura è infondata in quanto quello ora detto costituisce un termine meramente acceleratorio, la cui mancata osservanza non viene in alcun modo sanzionata; il fatto, poi, che le operazioni elettorali possano essere accelerate tanto da consentire la riunione dei presidenti il giorno precedente al martedì non costituisce certamente un *vulnus* delle operazioni elettorali, ma, al contrario, un elemento di maggiore trasparenza, consentendo una più pronta conoscenza del risultato elettorale definitivo.

*Omissis.*